



TRASPORTI
SMALTIMENTO RIFIUTI
SERVIZI ECOLOGICI

Spett.le **Regione Abruzzo**
Servizio Gestione Rifiuti
Pescara
Pec dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Epc **Distretto ARTA de L'Aquila**
Pec dist.laquila@pec.artaabruzzo.it

Pec **Provincia de L'Aquila**
urp@cert.provincia.laquila.it

Epc **Osservatorio Rifiuti L'Aquila**
osservatoriorifiuti@provincia.laquila.it

Oggetto: Determinazione n. DPC026/319 del 12/12/2019 (CODICE S.G.S. AU-AQ-06)

Comunicazione di variante non sostanziale

Il sottoscritto Antonio Cascianelli, legale rappresentante della SPICA srl, con la presente fa comunicazione di variante non sostanziale per meglio descrivere le attività di recupero dei rifiuti di terre e rocce da scavo.

Tale esigenza nasce per meglio adempiere a quanto prescritto alla prescrizione ARTA di cui al p.to 7 della determinazione in oggetto.

La modifica non sostanziale è descritta nella relazione tecnica allegata a firma del tecnico ing. Giuseppe Antonio De Cesare.

La modifica viene fatta a seguito di incontro tecnico avuto presso il Distretto ARTA de L'Aquila.

Sulmona, 10 febbraio 2020

In fede
CASCIANELLI ANTONIO
(Legale rappresentante)

SPICA SRL
S.S. 17 Km. 95,500 - Zona Autoporto
67039 SULMONA (AQ)
tel./fax 0864/52929 - info@spicasrl.it
P.IVA 01036660668

		
Regione Abruzzo	Provincia de L'Aquila	Comune di Sulmona

COMMITTENTE	 spica srl sede legale: s.s. 17 Zona Industriale-Area Autoporto, Sulmona (Aq)
LOCALITÀ DELL'INTERVENTO	Località "Noce Mattei" – Comune di Sulmona



OGGETTO	Decreto Dirigenziale del 20.10.2015 n. DPC026/58 Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" e Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – Ditta SPICA srl. Sede sita presso la S.S. 17, km 95,500 Zona Autoporto – 67039 Sulmona (AQ) Progetto di riconfigurazione del "Polo Implantistico" di recupero di rifiuti non pericolosi (R5, R12, R13) ubicato in loc. "Noce Mattei" del Comune di Sulmona precedentemente autorizzato con determinazione dirigenziale n. DA21/1 del 7.01.2014 Decreto Dirigenziale del 12.12.2019 n. DPC026/319 D.Lgs del 03.04.2006 n.152 e s.m.i., art. 208 - L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i., art. 45 – D.G.R. n° 1192 del 04.12.2008 e s.m.i. - D.C.R. n° 110/2018. VARIANTE SOSTANZIALE all'Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n° DPC026/58 del 20.10.2015
---------	---

PROCEDIMENTO	VARIANTE NON SOSTANZIALE
--------------	---------------------------------

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Dlgs. 152/06 e smi L.R. n. 45/2007 e smi D.G.R. n. 1192 del 4.12.2008 e D.G.R. n. 917 del 23.12.2011
--------------------------	--

ENTE RESPONSABILE PROCEDIMENTO	REGIONE ABRUZZO Servizio Gestione Rifiuti Via Passolanciano n. 75 – 65100 Pescara
--------------------------------	--

ELABORATO	DESIGNAZIONE ELABORATO	REVISIONE	DATA
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA	R1	01	10 Feb 2020


IL LEGALE RAPPRESENTANTE SPICA SRL	IL TECNICO INCARICATO
	

	DOTT. ING. GIUSEPPE ANTONIO DE CESARE VIA LEONARDO DA VINCI N. 13 – 66010 RIPA TEATINA (CH) STUDIODECESARE@GMAIL.COM – STUDIODECESARE@PEC.IT
---	--

	<p>Determina Dirigenziale 20.10.2015 n. DPC026/58b Decreto Dirigenziale del 12.12.2019 n. DPC026/319 D.Lgs del 03.04.2006 n.152 e s.m.i., art. 208 - L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i., art. 45 - D.G.R. n° 1192 del 04.12.2008 e s.m.i. - D.C.R. n° 110/2018. VARIANTE SOSTANZIALE all'Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n° DPC026/58 del 20.10.2015</p>	<p>DATA: 10 FEBBRAIO 2020 REVISIONE: 01 PAGINA 2 DI 6</p>
---	---	--

Sommario

Premessa	3
Riferimenti Normativi	4
Relazione	5

	<p>Determina Dirigenziale 20.10.2015 n. DPC026/58b Decreto Dirigenziale del 12.12.2019 n. DPC026/319 D.Lgs del 03.04.2006 n.152 e s.m.i., art. 208 - L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i., art. 45 - D.G.R. n° 1192 del 04.12.2008 e s.m.i. - D.C.R. n° 110/2018. VARIANTE SOSTANZIALE all'Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n° DPC026/58 del 20.10.2015</p>	<p>DATA: 10 FEBBRAIO 2020 REVISIONE: 01 PAGINA 3 DI 6</p>
---	---	--

Premessa

La presente relazione è a supporto di una comunicazione di **variante non sostanziale** legata a meglio dettagliare le operazioni di recupero sui rifiuti di terre e rocce.

L'esigenza di effettuare modifica non sostanziale nasce dalla prescrizione al p.to 7 della Determinazione n. DPC026/319 del 12/12/2019 che recita:

<<di STABILIRE che l'autorizzazione di cui al punto 3) è condizionata al rispetto delle prescrizioni:

ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale di L'Aquila

7.21) Il CER 20 02 02, ai fini dell'ottenimento di materia prima seconda, dovrà essere costituito esclusivamente, come indicato nella relazione tecnica, dalla sola parte minerale e dovrà essere miscelato nei limiti previsti alla voce "altri rifiuti minerali dei quali sia ammessi il recupero omissis" degli allegati alla Circolare 15.07. 2005, n. 5205 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.. Dovrà inoltre essere verificata la conformità del test di cessione, di cui all'allegato 3 dello stesso decreto, sul rifiuto tal quale;

7.22) Gli adempimenti di cui al punto precedente si intendono estesi anche al CER 17 05 04 qualora non sia costituito solo da materiale lapideo;>>.

La relazione viene redatta a seguito di un incontro tecnico presso il Distretto ARTA di L'Aquila.

Giunta Regionale d'Abruzzo

Riferimenti Normativi


- ✚ Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale
- ✚ Legge Regionale 19 Dicembre 2007, n. 45 e smi. Norme per la gestione integrata dei rifiuti.
- ✚ D.G.R. n. 1192 del 4.12.2008 L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 "Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti".
- ✚ D.G.R. n. 917 del 23.12.2011 Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Parte seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)" - Parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati" - Approvazione di "Linee guida per l'individuazione delle modifiche di cui all'art. 5, comma 1, lett. l), l-bis), art. 29-nonies) ed art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i."
- ✚ L.R. 21 ottobre 2013 n. 36 "Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)" aggiornata con la L.R. 20 ottobre 2015 n. 32.
- ✚ D.M. 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22" e s.m.i., Allegato 1 - Suballegato 1, come modificato dal D.M 5 aprile 2006, n. 186 "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22".
- ✚ La Circolare n. 5205 del 15.07.2005 (MATTM) "Green Public Procurement -Indicazioni per l'operatività del settore edile, stradale ed ambientale, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203 "

Relazione


La **modifica non sostanziale** dettaglia in modo attento la gestione dei rifiuti di terre e rocce e scavo e più precisamente quelli identificati con il codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti:

- 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03;
- 20 02 02 terra e roccia.

Il rifiuto viene accettato con le modalità già autorizzate (vedi procedura piccoli quantitativi etc). Una volta accettato viene messo in stoccaggio secondo l'operazione R13 di cui all'allegato C della parte IV del Dlgs. 152/2006 e s.m.i. A questo punto si hanno due strade: la prima è quella dell'invio ad altro impianto autorizzato in termini di legge per il recupero definitivo (R5 o R10), la seconda è quella dell'avvio a recupero R5 secondo quanto prescritto dalla tipologia 7.1 del DM 5/2/1998 (ovvero dalla circolare ministeriale n. 5205 del 15/07/2005).




In questo ultimo caso a seguito dello stoccaggio verrà eseguita una cernita al fine della selezione della sola parte litoide. Questa frazione verrà trasferita nell'area di trattamento R5 e unita al lotto di produzione, e quindi verrà avviata a recupero R5 seguendo le prescrizioni della tipologia 7.1 in conformità della prescrizione 7.21 e 7.22 del Determina in oggetto. Ai fini della operazione di trattamento (R5) sull'intero lotto verrà eseguito il test di cessione sul tal quale di cui all'allegato 3 del DM 5/2/1998 e s.m.i. La parte non litoide con il codice di cui all'Elenco Europeo dei Rifiuti 19 12 09 sarà inviata ad altro impianto di recupero.

	<p>Determina Dirigenziale 20.10.2015 n. DPC026/58b Decreto Dirigenziale del 12.12.2019 n. DPC026/319 D.Lgs del 03.04.2006 n.152 e s.m.i., art. 208 - L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i., art. 45 - D.G.R. n° 1192 del 04.12.2008 e s.m.i. - D.C.R. n° 110/2018. VARIANTE SOSTANZIALE all'Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n° DPC026/58 del 20.10.2015</p>	<p>DATA: 10 FEBBRAIO 2020 REVISIONE: 01 PAGINA 6 DI 6</p>
---	---	--

In accettazione non verrà eseguito il test di cessione in ingresso ma lo stesso verrà eseguito prima dell'operazione R5 come sopra descritto.

Tale circostanza è confermata anche dalla letteratura vedi delibera DOC. n. 89/16-CF del Consiglio Federale del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Nella Linea Guida n. 1 su 'modalità operative per la gestione ed il controllo dei rifiuti da attività di costruzione & demolizione' si legge:



<<E' facoltà del gestore dell'impianto di recupero eseguire il test di cessione su un campione rappresentativo di rifiuti ai sensi della norma UNI 10802 prima della lavorazione. Nel caso di esito conforme ai valori limite di cui alla tabella dell'allegato 3 al decreto ministeriale 5/2/1998 e s.m.i., il materiale sottoposto a lavorazione potrà essere stoccato in cumuli realizzati su un'apposita area con basamento pavimentato non necessariamente impermeabile ad esempio la pavimentazione può essere costituita solo da uno strato di stabilizzato di opportuno spessore, rullato. Ciò vale anche per i rifiuti in ingresso di cui sia stata già verificata la conformità al test di cessione.

Resta in ogni caso l'obbligo di esecuzione del test di cessione, se previsto dal D.M. 5/2/98 e s.m.i., per la specifica tipologia di materiale prodotto, prima dell'avvio all'utilizzo o alla commercializzazione.>>